



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
18 SEZIONE CIVILE

in persona della dott.ssa Damiana Colla ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al n. r.g. 32572/2020

Considerato che:

, è trattenuto presso il CPR di Ponte Galeria in forza del provvedimento di trattenimento adottato dal Questore di Roma, in quanto destinatario di un provvedimento di respingimento del Questore di Taranto;

lo straniero, cittadino tunisino, ha inoltrato domanda di protezione internazionale che non risulta ancora esaminata dalla competente Commissione Territoriale;

è applicabile alla fattispecie in esame l'art. 6 del d. lgs. 18 agosto 2015 n.142 e succ. mod., considerato che risulta dalla documentazione allegata che lo straniero ha formalizzato la domanda di protezione internazionale presso il CPR di Ponte Galeria in data 24.6.2020 (cfr., decreto trattenimento Questura di Roma del 24.6.2020) e che precedentemente "il cittadino straniero non ha inteso avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risulta dal foglio notizie, essendo stato compiutamente informato al momento della pre-identificazione, in conformità con la Direttiva 2008/115/CE" (cfr., decreto respingimento Questura di Taranto del 14.6.2020);

all'odierna udienza per la convalida del trattenimento lo straniero, comparso personalmente con l'assistenza del difensore ed alla presenza di interprete, ha dichiarato: di essere giunto in Italia nel gennaio scorso; di provenire da una famiglia numerosa e di avere dovuto, in quanto primogenito dei figli maschi, provvedere unitamente al padre al mantenimento della stessa; di aver studiato per dieci anni e di avere successivamente svolto svariati lavori occasionali, guadagnando circa 5 euro a settimana; di essere partito, oltre che per motivi economici legati al mantenimento dei familiari, anche per sfuggire alle ritorsioni minacciate dai familiari della fidanzata che si opponevano alla loro relazione, essendo la ragazza già promessa in sposa ad un parente; di aver affrontato il viaggio via mare al costo di circa mille euro, somma corrisposta dalla famiglia; di avere intenzione di lavorare e di regolarizzare la sua posizione (eventualmente ex art. 103 decreto legge n. 34 del 19.5.2020), grazie anche alla presenza sul territorio italiano di un riferimento familiare, in particolare uno zio, cittadino italiano, disposto ad accoglierlo ed a mantenerlo con i proventi del suo lavoro;

ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d. lgs. n.142/2015 qualora il richiedente protezione internazionale si trovi in un centro di identificazione ed espulsione in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o espulsione "rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione";

la ratio della norma è scongiurare il rischio che il trattenuto si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio attraverso l'abusivo ricorso alla richiesta di protezione internazionale (secondo quanto indicato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 30 maggio 2013, emessa nella causa C-534/11, caso Arslan);

nel caso di specie, la richiesta di protezione internazionale non appare strumentale e dilatoria, avendo il richiedente fatto ingresso in Italia da appena sei mesi ed essendo destinatario di decreto di respingimento; nulla risulta circa la pericolosità dello stesso dai precedenti dattiloscopici, né sussiste il rischio di fuga del medesimo, il quale peraltro dispone di idoneo riferimento affettivo ed abitativo sul territorio italiano;

Dele 1

in particolare, risulta dalla documentazione depositata in atti che il trattenuto è titolare di passaporto tunisino n. _____ in corso di validità (scadenza 6.1.2021), sia pure esibito solo in copia inviata dai familiari, e che _____

manifestato la sua disponibilità ad accogliere presso la propria abitazione il richiedente (cfr. contratto di acquisto dell'immobile), in quanto proprio nipote, nonché a farsi carico delle spese del suo mantenimento (cfr., certificazione unica 2020);

alla luce di quanto esposto il trattenimento in atto risulta sproporzionato rispetto alla sua finalità, ben potendo il richiedente attendere l'esito della domanda di protezione senza necessariamente ricorrere alla misura adottata, la quale arreca inutilmente pregiudizio alla sua libertà personale;

può quindi essere applicata una misura alternativa, per come richiesto dal difensore, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015 e 14, comma 1 bis, TUI, da individuarsi in quella prevista dalla lettera c) della norma da ultimo richiamata e da attuarsi nel _____, ove risiede lo zio che lo ospiterà, a cura del Commissariato di Polizia territorialmente competente;

da ultimo, è appena il caso di evidenziare che la permanenza presso il CPR del richiedente appare altresì sproporzionata in ragione dell'emergenza sanitaria ancora in atto, affinché si possa garantire il rispetto anche in futuro delle misure di sicurezza adottate dai competenti uffici per l'accesso al centro rimpatri;

P.Q.M.

Visto l'art. 6 d.lgs. n.142/2015;

-NON convalida il trattenimento del richiedente protezione internazionale;
-dispone che in luogo del trattenimento sia applicata la misura alternativa dell'obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica di cui all'art. 14, comma 1 bis, lettera C, TUI, con modalità da determinarsi a cura del Commissariato di Polizia del Comune di _____

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 10.7.2020.

(Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT Maria Teresa Pia Farina).

IL GIUDICE

dott.ssa Damiana COLLA

